



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004 N. 19



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all'art. 2 della L.R. 3 agosto 2004 n. 19.

Indice

CAPO I

Oggetto e finalità

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Campo di applicazione)

Art. 4 (Obiettivi di qualità)

Capo II

Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 5 (Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 6 (Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo III

Disciplina per la localizzazione degli impianti

Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 8 (Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo IV

Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

Art. 9 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

Art. 10 (Procedure semplificate)

Art. 11 (Impianti mobili e stagionali)

Art. 12 (Comunicazione di entrata in esercizio)

Art. 13 (Adempimenti in relazione alla decadenza della concessione ministeriale)

Capo V

Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 14 (Contenuti del programma localizzativo)

Art. 15 (Proposte localizzative)

Art. 16 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

Art. 17 (Condivisione dei programmi localizzativi)

Capo VI

Spese per le attività istruttorie

Art. 18 (Determinazione delle spese)

Art. 19 (Determinazione quota Provincia e ARPA)

Art. 20 (Sanzioni)

Art. 21 (Entrata in vigore)



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Art. 1 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente regolamento persegue la finalità di :

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, minimizzando i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano;
- c) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- d) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- e) determinare le spese per le attività istruttorie;
- f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art. 3 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati Impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (anche a microcelle, mobili su carrato e provvisori), i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata Legge).

2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art. 2 della lettera c) del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della Legge (appareati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Art. 4 (Obiettivi di qualità)

1. La progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

CAPO II

DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Art. 5

(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione si definiscono:
 - a) aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari) individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento;
 - b) zone di installazione condizionata:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - 3) centri storici di cui all'art. 24 comma 1 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art. 40 delle norme tecniche del P.R.G. nonché opportunamente individuati nel tavole del P.R.G.;
 - 4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 5) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.Le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria allegata;
 - c) zone di attrazione:
 - 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs. 285/92;
 - 3) aree individuate dall'Amministrazione Comunale;Le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;
 - d) zone neutre: aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 6

(Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:
 - a) aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari) individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento;



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

- b) zone di vincolo:
- 1) centri storici di cui all'art. 24 comma 1 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art. 40 delle norme tecniche del P.R.G. nonché opportunamente individuati nel tavole del P.R.G.;
 - 2) aree urbane ricadenti all'interno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs. 285/92;
- Le zone di vincolo sono individuate nella planimetria allegata;
- c) zone di installazione condizionata:
- 1) area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - 3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 4) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- Le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria allegata;
- d) zone di attrazione:
- 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs. 285/92;
 - 3) aree individuate dall'Amministrazione Comunale;
- Le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;
- e) zone neutre: aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 7

(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. Sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di pubblica proprietà in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva e comunque privilegiando localizzazioni che non prevedano un'apermnenza umana superiore alle 4 ore. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l'Amministrazione Comunale specifiche convenzioni da approvarsi con apposito atto.
2. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.
3. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale.
4. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.
5. La realizzazione degli impianti di cui al comma 4, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro a di 25 dBW.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

6. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 8.
7. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.
8. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto sono ammesse nelle aree boscate di cui alla lettera g) dell'art.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) poste all'esterno del perimetro di cui all'art. 5 comma 1, lettera c punto 2 del presente Regolamento e appositamente individuato nell'allegata cartografia.
9. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 10.
10. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 10 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.
11. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 10:
 - a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.
 - b) impianti microcellulari, intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W e con dimensioni massime di m 1,2 e EIRP inferiore a 20 dBW

Art. 8

(Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. Sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di pubblica proprietà in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva e comunque privilegiando localizzazioni che non prevedano un'apermnenza umana superiore alle 4 ore. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l'Amministrazione Comunale specifiche convenzioni da approvarsi con apposito atto.
2. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.
3. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.
4. All'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 10:
 - a) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dBW rispetto a quella degli apparati preesistenti.

CAPO IV



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 9

(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
 2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 10.
 3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
 4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
 5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
 6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
 7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
 8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione, previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.
 9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
 10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativo di cui al successivo art. 14 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.
- Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso, la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

12. in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003 corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004 n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 10

(Procedure semplificate)

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Art. 11

(Impianti mobili e stagionali)

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

2. Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi.
- c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- parere favorevole di ARPA;
 - descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.
4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc.), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3.
5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.
6. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione/autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

Art. 12

(Comunicazione di entrata in esercizio)

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.
2. La comunicazione è inviata all'ARPA e al Comune che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

Art. 13

(Adempimenti in relazione alla decadenza della concessione ministeriale)

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

CAPO V

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

(Contenuti del programma localizzativo)

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale. Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utenti, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2006 tali programmi dovranno essere presentati entro il 31 marzo.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti)

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 10.

Art. 15

(Proposte localizzative)

1. Il programma localizzativo deve indicare, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Art. 16

(Modalità di redazione e presentazione del programma)

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 17

(Condivisione dei programmi localizzativi)



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

1. L'Amministrazione comunale può avviare appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.
2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art. 7 comma 2 della Legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

CAPO VI

SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Art. 18

(Determinazione delle spese)

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, ad esclusione di quelli di cui all'art. 2, comma 3 della Legge, sono determinate come segue, sono dovute anche in caso diniego e sono soggette a rivalutazione annua pari al 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo intervenuti nell'anno precedente:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
- d) per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

4. I proventi derivanti al Comune dalle localizzazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, quali interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

Art. 19

(Determinazione quota Provincia e ARPA)

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia del V.C.O. nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale del V.C.O. con periodicità trimestrale.

Art. 20 (Sanzioni)

1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 21 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.